

statuto nuovo 2020

ALLEGATO "A"

"IL PODERACCIO ACCADEMIA CINOFILA FIORENTINA associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale" STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita un'Associazione denominata "IL PODERACCIO ACCADEMIA CINOFILA FIORENTINA associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale" in breve "IL PODERACCIO ACCADEMIA CINOFILA FIORENTINA ASD - AFS".

Essa è retta dal presente Statuto, dall'eventuale regolamento interno e dalle vigenti norme di legge in materia. L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta nonché all'Agenzia delle Entrate.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha la sede legale in Firenze.

Le eventuali sedi secondarie dell'Associazione, necessarie allo svolgimento dell'attività e al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione vengono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Scopi e finalità

L'associazione è apolitica, aconfessionale, non sindacale, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, i Comuni e gli altri enti locali:

17/2020

Gpbfk
Scor

-interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, — ha lo scopo nell'ambito del settore animalista in particolare in quello della cinofilia, di promuovere con finalità agonistiche, sportive, amatoriali e propagandistiche, a carattere dilettantistico le seguenti discipline sportive:

- . agility,
- . paragility,
- . rally obedience,
- . cani cross,
- . disc dog,
- . obedience,
- . dog dance,
- . flyball.

Inoltre l'associazione in un contesto di solidarietà sociale si propone i seguenti scopi e finalità:

-operare nel settore animalista in particolare in quello della cinofilia perseguendo la salvaguardia dello stato psicofisico degli animali;

- miglioramento, sulla base di una maggiore acquisizione cognitiva, del rapporto uomo-animale, in particolare uomo-cane; pet therapy;

-imparare a conoscere meglio e a rispettare di più l'ambiente naturale in cui si opera attraverso il rapporto con gli animali;

-favorire la salvaguardia ambientale specialmente di aree degradate;

-utilizzo sociale degli animali, in particolare di cani addestrati nel trattamento di alcune patologie psicofisiche e nell'ambito delle attività di Protezione Civile;

- particolare attenzione e assistenza agli anziani,

proprietari di cani, in difficoltà nella gestione degli stessi;

- scoraggiare l'abbandono degli animali, in particolare dei cani, e a sensibilizzare sul fenomeno del randagismo;

- promuovere l'accoglienza e l'adozione dei cani abbandonati;

- divulgazione e promozione delle principali ricerche, iniziative, scoperte scientifiche nei campi d'interesse dell'Associazione;

- promozione, organizzazione e gestione di attività didattiche e pedagogiche in genere; nell'ambito di queste potrà in particolare sviluppare progetti pedagogici legati all'ambiente, alla natura, e al rapporto con gli animali.

Le attività istituzionali possono essere svolte anche in collaborazione con altri Enti, Comitati, Università, e altre istituzioni pubbliche e private.

Per il miglior conseguimento dei suoi scopi istituzionali l'Associazione può istituire partnership scientifiche con Università, Enti e istituzioni pubbliche e private, ed avvalersi di collaborazioni e servizi prestati da terzi nonché dell'opera di volontari associati o non.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo settore.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'Associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni.

Oltre alle attività di cui sopra, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.2, nel rispetto del Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Tali attività saranno deliberate, successivamente alla emanazione del detto decreto attuativo, dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati. In particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'Associazione potrà svolgere, anche con l'intervento di professionisti abilitati, attività di addestramento di cani, corsi di formazione idonei al rilascio del brevetto di "Proprietario Inofeso Responsabile", corsi di formazione per operatori in

19/2020

Spina
Forcella

pet therapy, attività di pensionamento e custodia di cani ed altri animali, gestione di ambulatori veterinari, gestione di centri fisioterapici e di medicina non convenzionale, gestione di centri zooantropologici con laboratori didattici per adulti e bambini, gestione di fattorie didattiche.

Potr  inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attivit  svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonch  l'acquisto di immobili da destinare alle attivit  sportive.

L'Associazione pu  svolgere attivit  di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore cos  come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 4 - Durata

L'associazione ha durata illimitata e potr  essere sciolta con le modalit  previste all'art. 19.

Art. 5 - Soci (Associati) Fondatori e Ordinari

Nel presente statuto gli "associati" vengono indicati per brevitt  "soci".

Assumono il titolo onorario di soci fondatori i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione. Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altres , essere soci altri Enti del Terzo settore e gli enti non aventi scopo di lucro purch  in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale.

Pu  diventare socio ordinario chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identit  sessuale, nazionalit , appartenenza etnica, politica e religiosa.

Il rapporto associativo   a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate all'art. 7.

I soci ordinari vengono ammessi con le modalit  previste all'art. 6.

I soci sia fondatori che ordinari si impegnano a perseguire gli scopi della Associazione, rispettare le norme del presente Statuto e versare regolarmente le quote sociali.

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi con preavviso scritto al presidente di almeno 15 giorni;

Sono ammissibili anche soci ordinari di minore età trovando applicazione l'art. 320 del Codice Civile per il quale gli stessi vengono rappresentati dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale.

E' esclusa la trasferibilità del diritto di partecipazione all'Associazione.

Art. 6 - Norme ammissione nuovi soci.

Coloro che desiderino associarsi all'Associazione come soci ordinari devono presentare una domanda scritta al Presidente, che riferirà al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, valutate le circostanze e la sussistenza dei requisiti agli stessi richiesti, delibererà a maggioranza la ammissione.

Il Consiglio Direttivo comunicherà tempestivamente agli associati la loro ammissione.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 7 - Perdita della e decadenza dalla qualità di socio.

I soci sia fondatori che ordinari decadono dalla qualità di socio, oltre che per morte, anche in seguito a:

a) dimissioni volontarie, da comunicare per iscritto al Presidente che riferirà al Consiglio Direttivo,

b) delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo dei soci, fondatori e ordinari, che:

- risultano non avere versato la quota associativa per almeno un anno;

- tengono comportamenti gravemente contrari agli scopi dell'associazione;

- non adempiono in modo grave in genere ai doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato per raccomandata al socio dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Art. 8 - Organi

Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci

b) il Consiglio direttivo

c) l'organo di controllo e il revisore dei conti (se nominati).

Art. 9 - Assemblea.

L'Assemblea è formata da tutti i soci sia fondatori che ordinari. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea dell'Associazione ha la sovranità nella gestione della stessa ed indirizza l'attività amministrativa del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Funzioni, maggioranze e modalità di svolgimento dell'Assemblea

Spetta in particolare all'Assemblea in sede ordinaria:

1. stabilire gli orientamenti dell'attività dell'Associazione ed indirizzare in tal senso l'operato del Consiglio Direttivo.
2. nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente l'organo di controllo e il revisore dei conti.
3. esaminare ed approvare il Rendiconto economico finanziario annuale.
4. decidere sui ricorsi dei soci che si oppongono all'esclusione dall'Associazione.
5. approvare gli eventuali regolamenti interno ed assembleare dell'Associazione e le loro eventuali modifiche.
6. decidere l'acquisto di beni immobili e l'assunzione di finanziamenti a ciò finalizzati.

7. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
8. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà dei soci e le delibere siano prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti e delibererà a maggioranza dei voti.

L'assemblea in seduta straordinaria:

1. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
2. delibera lo scioglimento;
3. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto, è necessario che siano presenti i due terzi dei soci e la delibera deve essere presa a maggioranza; in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei soci con delibere prese a maggioranza assoluta dei voti. Per lo scioglimento dell'associazione sono previste le maggioranze indicate all'art. 19.

L'Assemblea in sede ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del Rendiconto economico finanziario; si riunisce inoltre ogni qual volta sia ritenuto necessario o opportuno dal Consiglio Direttivo, ed infine su richiesta scritta e motivata indirizzata al Presidente di almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in mancanza dal Vice Presidente o, ancora in mancanza, dal Consigliere all'uopo delegato o, in mancanza di delega, dal Consigliere più anziano. Ciascun socio potrà farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro socio che non potrà essere membro del Consiglio Direttivo né ricevere più di una delega.

Le delibere dell'assemblea verranno trascritte dal Segretario in apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - Modalità di convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta contenente l'Ordine del giorno, affissa pubblicamente presso la sede operativa dell'Associazione o inviata tramite lettera raccomandata, o per posta elettronica, e tramite la pubblicazione della convocazione sul sito internet dell'Associazione, o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. In casi di particolare urgenza detto termine può essere ridotto a 7 (sette) giorni. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissata la data per la seconda convocazione. Se la data di seconda convocazione non è indicata nell'avviso l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, con la comunicazione scritta da inviarsi nelle stesse forme di cui sopra almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

Art. 12 - Patrimonio e proventi

L'Associazione provvede allo sviluppo delle proprie attività con i mezzi finanziari derivanti da:

- quote associative versate annualmente da tutti i soci nell'entità, nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno;
- contributi associativi;
- cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali secondo quanto previsto dall'art. 6 del codice del terzo settore o così come previsto dall'art. 85 del Codice del terzo settore
- elargizioni libere dei soci e di terzi in genere e raccolte fondi;
- donazioni e lasciti disposti da persone fisiche e giuridiche e terzi in genere;
- contributi o elargizioni istituzionali di enti pubblici e privati, italiani e stranieri elargiti per il perseguimento di finalità rientranti tra quelle istituzionali dell'Associazione;
- rendite del Patrimonio investito a cura del Consiglio Direttivo nel modo ritenuto più opportuno e redditizio;
- proventi da Convenzioni con Enti pubblici e privati;
- avanzi di gestione di proprie iniziative ivi comprese quelle sponsorizzate.

Art. 13. - Consiglio Direttivo, nomine, maggioranze, convocazione.

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo

ad un massimo di nove membri scelti tra i soci, i quali
durano in carica tre anni e comunque sino alla loro
sostituzione. Il numero dei componenti il Consiglio dovrà
essere comunque dispari (tre, cinque, sette, nove). I
consiglieri sono rieleggibili.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più
membri del Consiglio Direttivo, lo stesso provvederà alla
sostituzione, rispettando i criteri di composizione del
Consiglio, chiamando il primo dei non eletti alla precedente
elezione ed a parità di voti il più anziano di età. Il
Consiglio così reintegrato scadrà alla originaria scadenza
biennale.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero
Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e l'Assemblea dovrà
provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e
il Vice Presidente.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima
carica in altre società o associazioni sportive
dilettantistiche, nell'ambito della medesima federazione
sportiva o disciplina associata, se riconosciute dal CONI,
ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad
ente di promozione sportiva.

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

su iniziativa del Presidente ogni qual volta se ne presenti
necessità ed almeno due volte all'anno per la
disposizione del Rendiconto economico e finanziario e per
determinazione delle quote associative.

su richiesta scritta e motivata diretta al Presidente e
presentata da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta comunque dal Presidente o dal Vice
Presidente almeno otto giorni prima la data prevista per la
seduta a mezzo comunicazione scritta. In caso di particolare
urgenza la convocazione può essere inoltrata tre giorni prima
la data prevista per la seduta con lo stesso mezzo.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di
meno la metà dei componenti di esso. Il Consiglio delibera
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Indipendentemente dalla convocazione sono validamente
titolate le riunioni di Consiglio in cui risultino presenti
tutti i membri che si dichiarino informati sugli argomenti
dell'ordine del giorno.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono

fare Copia

verbalizzate dal Segretario ed il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle decisioni collegiali prese.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art. 14 - Funzioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (eccetto quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea), provvede alla conduzione delle attività dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo in particolare:

- determinare il programma annuale dell'attività dell'Associazione sulla base degli orientamenti generali stabiliti dall'Assemblea e attuare le delibere approvate in Assemblea.
 - eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.
 - nominare tra i suoi componenti il Segretario - Tesoriere.
 - predisporre il Rendiconto economico finanziario annuale da sottoporre all'Assemblea.
 - deliberare in merito all'ammissione di nuovi soci.
 - deliberare in merito all'esclusione di un socio e convocare l'Assemblea per decidere sull'eventuale ricorso del socio escluso (art. 7 ultimo periodo).
 - determinare l'entità e le modalità di versamento delle quote associative.
 - decidere sugli investimenti patrimoniali.
 - assumere personale dipendente e collaboratori, e risolvere i relativi rapporti.
 - conferire e revocare incarichi professionali a consulenti esterni.
 - conferire e revocare procure.
 - esercitare ogni altro potere che non sia riservato per legge o per statuto all'assemblea.
- Il Consiglio Direttivo può predisporre regolamenti e/o protocolli per disciplinare il funzionamento

dell'Associazione e modifiche agli stessi da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 15 - Funzioni del Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione.

Allo stesso è conferito il potere di eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo nonché quello di adottare tutti i provvedimenti ordinari e straordinari urgenti di competenza del Consiglio stesso, allo scopo esclusivo di garantire l'ordinario funzionamento dell'Associazione, informandone il Consiglio Direttivo alla prima seduta utile per la ratifica dei predetti provvedimenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, esercitando in tal caso anche la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia del Vice Presidente le funzioni di cui sopra sono svolte da un consigliere all'uopo delegato e, in assenza di delega, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Segretario - Tesoriere

Il Segretario - Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Ha le funzioni di:

- a) gestire i fondi dell'associazione come tesoriere;
- b) verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
- c) controllare le funzioni di segreteria svolte nella sede dell'associazione;
- d) controllare, con la collaborazione di un consulente in materia contabile e fiscale, l'andamento economico della società e il corretto adempimento agli obblighi contabili, fiscali e contributivi.

Art. 17 - Rendiconto economico finanziario.

L'esercizio finanziario ha inizio dal primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo deve predisporre ed approvare il rendiconto economico finanziario relativo all'esercizio finanziario riferito all'anno precedente

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a

Cap. 15
16
17

seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Il rendiconto economico e finanziario annuale deve restare depositato in copia presso la sede legale dell'Associazione unitamente alla relazione del Revisore, ove presente, durante i quindici giorni che precedono la data fissata per l'Assemblea di approvazione; tutti i soci potranno prenderne visione o richiederne l'invio tramite posta, fax o posta elettronica.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18 - Organo di controllo e revisione dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Gp 1/1
fore

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 - Scioglimento e liquidazione.

Per lo scioglimento dell'associazione occorre la delibera dell'assemblea assunta con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati a norma dell'art. 21 C.C.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più Liquidatori conferendo loro i poteri generali per la liquidazione.

In tal caso il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 20 - Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa inoltre riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Il sodalizio si conforma, in quanto compatibili con il codice del terzo settore, anche alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché degli Statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.